IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. II - Febbraio 1925

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. del S. Ufficio.** - Decreto circa il sac. E. Buonaiuti p. 33. - **S. C. del Concilio.** Circa gli obblighi del Canonico teologo, p. 34. — **QUESTIONI.** La preghiera per le intenzioni del Papa nell'acquisto delle indulgenze, p. 36. - Sanazione in radice di matrimoni civili, p. 38. — **QUESITI MINORI** (6-11), p. 41. — **BREVI RISPOSTE** (1-20), p. 43. — **GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** I. Sunti di sentenze, 45. - II. Massimario circa le congrue e assegni per le spese di culto (*Continua*), p. 48. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Il Concordato Bavarese, p. 57. — **RECENSIONI,** p. 63.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Ufficio.

Nuova condanna del Sac. Buonaiuti e dei suoi scritti [*A. S. S.*, XVII, 69; *Cfr. M. E.*, XXXVI, 114].

Decreto. - Con decreto di feria IV, 26 marzo dell'anno scorso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Santa Sede sotto la data del 27 marzo detto, premesso come il sac. Ernesto Buonajuti, ad onta delle gravi sanzioni canoniche, a cui era stato già sottoposto, e delle sue ripetute proteste di sottomissione, continuasse ostinatamente nella sua disastrosa propaganda modernistica, questa Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio, custode e vindice della integrità della fede e del costume, coll'approvazione espressa del Santo Padre, lo dichiarava incorso nella scomunica a termini e con tutte le conseguenze di diritto; condannava e proscriveva tutti i suoi libri e scritti, ordinandone la inserzione nell'Indice; e gli vietava di più scrivere, tener conferenze ed insegnare nelle scuole pubbliche in materia attinente alla religione.

Si sperava che, scosso nella sua anima di sacerdote, avrebbe egli finalmente cessato dalla sua nefasta opera. Ma indarno: poichè non solo dopo il suaccennato decreto veruna piena sottomissione si è da lui avuta; ma ha inoltre e con la parola e con nuovi scritti proseguito e prosegue tuttora, come se nulla fosse, nella stessa via.

Profondamente addolorati da tanta contumacia, gli Emi e Rmi Signori Cardinali Inquisitori Generali, per non mancare a un loro imprescindibile dovere, nella plenaria adunanza di feria IV, 28 gennaio 1925, hanno giudicato che, fermo rimanendo in tutte e singole le sue parti il precedente decreto, il sopra nominato sac. Ernesto Buonajuti debba essere privato e col presente decreto lo privano, secondo il disposto del Canone 2300 del Codice di Diritto Canonico (1), del diritto di vestire

(1) Cioè: «potest *interim* privari iure deferendi habitum ecclesiasticum: quae privatio, dum perdurat, secumfert prohibitionem exercendi ministeria quaevis eccle-

l'abito ecclesiastico con tutti gli effetti penali che ne derivano, condannando nello stesso tempo e proscrivendo tutte le sue nuove pubblicazioni nonchè la nuova Rivista *Ricerche religiose* da lui diretta (vol. I, gennaio 1925, n. 1, Roma).

In questa dolorosa occasione gli stessi E.mi Padri hanno anche voluto che fossero autoritativamente ammoniti i fedeli, come col presente atto li ammoniscono, essere loro preciso dovere di guardarsi da questo traviato sacerdote, astenendosi dalla lettura dei suoi libri e pubblicazioni e dall'adire il suo insegnamento.

Le quali cose tutte riferite distintamente nella solita udienza del giorno successivo al Santo Padre, sono state da Lui pienamente approvate e confermate.

Roma, dal Palazzo del Santo Uffizio, 30 gennaio 1925.

Luigi Castellano, *Notaro della Supr. S. C. del S. Uffizio.*

L. ✠ S.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa gli obblighi del Canonico teologo [*A. A. S.*, XVII, 20].

Ripana. *Servitii choralis,* 13 ianuarii 1923. — Dalla Commissione del Codice veniva rimesso alla S. C. del Concilio, questo quesito del Vescovo di Ripatransone: « Cum Canonicus theologus ecclesiae cathe-« dralis Ripanae doceat sacras disciplinas in Seminario interdioecesano « iuxta canonem 400 § 3 — et idcirco excusetur a choro amissis distri-« butionibus iuxta canonem 421, 1° — et morari debeat extra civitatem « episcopalem, quaeritur: 1° An ratione indulti a praedicto canone 421 « concessi eximatur ab onere hebdomadarii seu praecipue ab onere ap-« plicandi Missam conventualem. 2° An tempore feriarum scholastica-« rum gaudeat eodem indulto ».

A richiesta della S. Congregazione, inviò poi questi altri schiarimenti di fatto: « 1° Le Messe conventuali in questo Capitolo Cattedrale « non hanno un cespite particolare, ma sono a carico degli investiti *in* « *forza della propria prebenda,* secondo il turno ebdomadario; però dal « turno vanno esenti i giubilati e gli indultarii, salvo speciali rescritti, « quali sono ad es. quelli concessi ai maestri del Seminario, che, se li « esimono dal servizio corale *pro diebus et horis,* non li esimono dal-« l'onere di ebdomadario e quindi dall'obbligo della Messa conventuale.

siastica et privationem privilegiorum clericalium ». Infatti la privazione *perpetua* dell'abito ecclesiastico è pena più grave, e presuppone la previa deposizione (cfr. can. 2304).

« 2° Fuori del caso del giubilato e dell'indultario, un canonico assente o « per malattia o per altra ragione non va esente dall'ufficio di ebdoma- « dario, ma per la Messa si fa rappresentare da un altro *colla presta-* « *stazione della elemosina congrua,* mentre nel coro è rappresentato « d'ufficio dal sotto-ebdomadario. 3° L'ultimo canonico teologo, quando « insegnava S. Scrittura nel Seminario, era esente dal servizio corale « *pro diebus et horis,* ma non dall'ufficio di ebdomadario, e conseguente- « mente dall'obbligo della Messa conventuale che ordinariamente soddi- « sfaceva *per alium sibi benevisum.* Così parimenti, spiegando S. Scrit- « tura in cattedrale nei giorni festivi, quel giorno si riteneva esente dal « coro, ma provvedeva alla Messa conventuale, che gli fosse spettata « per turno. 4° Al presente, per concessione della S. Sede, il Capitolo « è stato esonerato dal canto della Messa e dall'onere della applicazione « per tutti i giorni non festivi ». In base a queste informazioni spe- ciali, nel caso, il quesito fu proposto e risoluto come segue nella ple- naria del 13 gennaio 1923, in cui ai dubbi:

I. *An canonicus theologus eximatur ab onere hebdomadarii et Mis- sae conventualis, in casu.*

Et quatenus *affirmative*;

II. *An idem canonicus hac exemptione fruatur etiam tempore fe- riarum scholasticarum, in casu*;

gli E.mi Padri risposero:

Ad 1^{um} *Affirmative,* sub conditione tamen tradendi Capitulo con- gruum stipendium pro Missa conventuali.

Ad 2^{um} *Negative,* salvis peculiaribus indultis.

La quale risoluzione fu poi approvata e confermata dal S. Padre.

Deve però notarsi che essa, per quel che spetta l'elemosina della Messa conventuale, vale soltanto per le speciali circostanze del caso in cui, com'è detto, l'elemosina non viene desunta — come dovrebbe — dalla massa comune, come da cespite particolare, ma è a carico degli investiti, in forza di onere di prebenda, e per consuetudine, non ne va esentato neppure il canonico teologo pur quando compie il suo ufficio proprio di spiegare la Scrittura. In tali circostanze, *di diritto parti- colare,* è chiaro perchè la S. Congregazione, non ha voluto applicare il *diritto comune,* per cui il canonico teologo avrebbe dovuto essere esente da ogni onere, a norma del can. 420 § 1 *dum fungitur munere suo* come fu già spiegato nella precedente *Rapollen.* (*M. E.*, XXXVI, p. 322). E, come esente, non avrebbe avuto alcun obbligo di farsi sostituire, giusta la chiara dottrina del Reiffenstuel, *in* tit. 4, lib. III, *Decr.*, n. 123 (cfr. anche De Herdt, *Praxis capitularis,* cap. 28), che dice: « Nota quod « canonici ex iusta causa absentes non teneantur relinquere substitutum « ac per hunc interim deservire, non obstante immemoriali consuetu-

« dine, prout a S. Congr. Concilii declaratum fuisse refert Garcias (*De « beneficiis*, p. 3, c. 2, n. 192). Imo, ut inquit Fagnanus (in c. *Nulla*, de « concessione praebendae, n. 73) ita *millies* fuit resolutum. Siquidem « canonici solummodo tenentur per se deservire; atque uno vel altero « eorum ob iustam causam absente, sufficit divina officia in ecclesia a « ceteris collegialibus rite persolvi: haud obstante quod parochi legi- « time absentes, propter curam animarum ipsis incumbentem, teneant- « tur relinquere vicarium ».

Quanto al secondo dubbio, è chiaro che nel tempo delle ferie autunnali, cessando la scuola, cessa ogni ragione di esenzione, e quindi il Canonico teologo ritorna soggetto alle norme comuni, salvi gli indulti che possano essere concessi, a lui solo, o a tutto il Capitolo, in fatto di vacanze capitolari.

QUESTIONI (*)

II.

Circa la preghiera secondo l'intenzione del Santo Padre per l'acquisto delle Indulgenze.

Col Decreto della S. Penitenzieria in data 10 luglio 1924 (*Monit. Eccles.*, XXXVI, p. 212) si prescrivono per l'acquisto dell'Indulgenza *toties-quoties* nel giorno della Porziuncola quali preghiere da recitarsi secondo l'intenzione del Sommo Pontefice « almeno sei *Pater noster, Ave Maria* e *Gloria Patri* ».

Da questo fatto un « Lettore » nella *Salzburger katholische Kirchenzeitung*, n. 47, 1924, p. 140, deduce che « secondo il *sensus legis* questo vale anche indubitatamente per le altre indulgenze *toties-quoties*, anzi per tutte le indulgenze plenarie, poichè non si può immaginare, che per la più antica e la più generale indulgenza *toties-quoties* si richiegga di più che per le altre indulgenze ».

Questo non è compatibile con il Codice, il quale nel can. 934, § 1, stabilisce: « oratio (ad mentem Summi Pontificis) poterit arbitrio fidelium deligi, nisi « peculiaris aliqua assignetur » (1). Qui, nel Decreto sulla indulgenza della

(*) A p. 11, lin. 8 della Questione, ove dice « *non* importerebbe » leggasi: « *ciò* importerebbe ».

(1) Così aveva già stabilito la S. C. Indulg. d. d. 29 maii 1841 ad 3, (*Decreta authentica* n. 291, p. 256), e a questa regola si richiamò in data 13 sett. 1888 ad II (*Mon. Eccl.*, t. V, p. 269), quando fu interrogata se anche un solo *Pater, Ave e Gloria* « devotissimamente recitato » basterebbe, od occorressero preci equivalenti almeno a *cinque P. A. G.*

Porziuncola, *specialis oratio assignatur*; per tutte le altre indulgenze rimane la regola: *arbitrio fidelium deligi potest.* O sarebbe possibile che un tal Decreto abrogasse il canone del Codice, senza nemmeno nominarlo?

Il solo numero *sei,* il quale non si trova in alcun documento relativamente alle preghiere secondo l'intenzione del Papa da recitarsi per l'acquisto delle indulgenze, avrebbe dovuto dare da pensare al nostro P. Lettore. Tutta la tendenza del Decreto è di rannodare l'indulgenza della Porziuncola più intimamente all'Ordine Francescano. Ora tra i Francescani c'è una divozione, che si chiama *statio SS. Sacramenti,* perchè al principio, onde guadagnare le indulgenze annessevi, era prescritto, che si facesse dinnanzi al SS. Sacramento (e colle braccia distese). Questa divozione consiste precisamente nella recita di sei *Pater noster, Ave Maria* e *Gloria Patri.* Per questa divozione sono concesse ai Francescani le medesime indulgenze che acquistano costoro che visitano a Roma le chiese dove si fanno le Stazioni, a Gerusalemme tutte le chiese, a Compostella la chiesa di S. Giacomo, ad Assisi la chiesa della Porziuncola (1). Facendo astrazione dalle indulgenze delle Stazioni di Roma, annesse a certi giorni, non si può determinare, quali siano le altre indulgenze (2). Nel Decreto della S. Penitenzieria, di cui qui si parla, questo (al n. X) è espresso quasi esistesse un Indulto, secondo il quale con la recita di sei *Pater, Ave* e *Gloria* in qualunque giorno dell'anno si potesse acquistare l'*indulgenza della Porziuncola.* Questa espressione *Portiunculae indulgentia* non può intendersi di quelle indulgenze che si possono acquistare in qualunque giorno dell'anno con la visita della chiesa di Porziuncola, ma soltanto dell'indulgenza che si guadagna *toties-quoties,* con replicate visite di detta chiesa nel giorno 2 di agosto. Comunque sia, il Decreto, sotto questa supposizione, stabilisce, che anche uno, che avesse un tale indulto, nel giorno della Porziuncola deve, onde acquistare l'indulgenza *toties-quoties,* a ciascuna delle sue visite, replicare tale preghiera. Si vede dunque, che il Decreto in questione ha una ragione speciale per stabilire per l'acquisto dell'indulgenza francescana della Porziuncola, un certo numero di *Pater, Ave e Gloria,* familiare all'Ordine francescano: *de more.* Non si può dunque affatto estendere questa regola ad altre indulgenze plenarie: per queste rimane in vigore la regola del Codice, osservata dalla comune prassi dei fedeli e del comune insegnamento dei teologi. Questa regola vien ripetuta ancora nell'istruzione della S. Penitenzieria intorno alle *Norme per lucrare le indulgenze dell'Anno Santo,* in data 31 luglio 1924. Questa istruzione al n. XVI relativamente all'obbligo di recitare delle preghiere secondo la mente del S. Padre, ripete, citandolo, il can. 934, § 1 che queste sono *pro fidelium arbitrio deligenda* e che *ex communi sententia officio huic satisfacit, quicunque orationem dominicam, salutationem angelicam et doxologiam quinquies recitaverit* (*Acta Apost. Sedis,* XVI, 342).

Sembra dunque che l'insegnamento del nostro P. Lettore sia *indubitatamente* inesatto. Del resto la sopracitata Rivista stessa lo ha sconfessato, nel suo n. 49, p. 429.

(1) Mocchegiani, Ex-Definitor Generalis Ord. Min., *Collectio Indulgentiarum.* Ad claras Aquas, 1897, n. 1397, p. 648.

(2) Ibid., n. 1407, p. 654.

T. E

III.

Circa la sanazione in radice di matrimoni civili.

Si domanda se la sanazione in radice si possa estendere, secondo il Codice di dir. can. anche ai matrimoni contratti solo avanti all'Autorità civile e se quindi sia un dovere il ricorrere (ed a chi spetta, agevolare il ricorso in questo caso) non avendo altro modo di *consulere conscientiae suae.*

***

Per rispondere adeguatamente al quesito, di cui a nessuno può sfuggire la straordinaria importanza pratica, che del resto apparirà maggiormente da quello che saremo per dire, occorre determinare il concetto di *sanazione in radice,* specialmente secondo il novello codice.

Ora il C. 1138, § 1°, dice chiaramente che la *sanatio in radice* del matrimonio *est eiusdem convalidatio, secumferens... dispensationem a lege de renovando consensu,* ed il C. 1139, § 1° ha pur chiaramente: « *Quodlibet matrimonium initum cum utriusque partis consensu naturaliter sufficiente, sed iuridice inefficaci, ob dirimens impedimentum iuris ecclesiastici vel ob* defectum legitimae formae, *potest in radice sanari, dummodo consensus perseveret* ».

Da questi canoni è evidente che qualsiasi matrimonio in cui il consenso è naturalmente sufficiente al contratto (tolte le eccezioni indicate al § 2° di questo stesso c. 1139) può venir sanato dalla Chiesa, cioè la Chiesa rende valido avanti a lei ciò che non fu e non è tale, dà cioè a quel consenso, che deve ancor permanere, un valore giuridico al contratto matrimoniale che non aveva nel primo momento che fu posto, e, mancando del quale, non potè costituire per ciò stesso il sacramento, che è la stessa cosa che il contratto matrimoniale; mentre ora, avuto dalla Chiesa questo valore giuridico, costituisce precisamente il contratto o sacramento del matrimonio.

Compresa così la sanazione in radice, si vede subito come non è fondato il dire « non si sana ciò che non è; ma il matrimonio civile avanti alla Chiesa non è matrimonio, e quelli che convivono legati solo da quello, sono in concubinato; dunque il matrimonio civile non può essere sanato in radice ». Non è il matrimonio civile che venga sanato, ma il consenso che nel matrimonio civile esiste e che è secondo il Codice *naturaliter sufficiens ad ineundum matrimonium* (1). Avanti alla Chiesa, se scientemente, sono in concubinato anche quelli che avessero contratto con altro impedimento; eppure la Chiesa può sanare il loro matrimonio, ossia convalidarlo con dispensa dalla rinnovazione del consenso; dunque anche quelli che avessero contratto solo avanti il magistrato civile, possono aver sanato o convalidato il loro matrimonio

(1) A ciò bisogna e basta che tal consenso abbracci i tre beni essenziali del matrimonio: unità, indissolubilità, prole (c. 1013 coll. c. 1086 § 2).

con dispensa dalla rinnovazione del consenso, supposto l'antecedente consenso. Ma ci pare quasi inutile insistere su ciò: non è chiaro di fatti nel c. 1139, § 1°, che la Chiesa sana i matrimoni che non sono validi avanti a lei *anche per il solo difetto di forma?* Ora in che consiste questo difetto se non in questo che il matrimonio non è contratto secondo il c. 1094 che è il primo canone del c. VI del Lib. VII che ha per intestazione appunto: « *De forma celebrationis matrimonii?* » Ora quel canone ha appunto: « *Ea tantum matrimonia sunt valida quae contrahuntur coram parocho...* » E che manca ai matrimoni civili, cioè a meglio dire, ai matrimoni contratti solo avanti all'autorità civile (supposto che non vi sieno gli altri impedimenti e specialmente quelli indicati nel c. 1139, § 2°) se non precisamente la presenza del « teste autorizzabile » secondo la Chiesa, cioè il Parroco, ecc.? Il dire il contrario sarebbe misconoscere la natura del sacramento che è costituito dal consenso, il quale, se *naturaliter sufficiens,* è anche *natura sua sufficiens* per il sacramento del matrimonio, purchè la Chiesa lo riconosca come tale o nel suo primo momento o nella sua durazione. Del resto del valore che la Chiesa dà al consenso prestato solo avanti all'autorità civile ne son prova il C. 2356 nel quale il contrarlo per chi già in legittimo matrimonio basta alla bigamia; ed il C. 2388 nel quale son colpiti di scomunica L. S., s. r. alla S. S. i Chierici già *in sacris* ed i religiosi di voti solenni e chi con essi contraesse in tal forma; e se il permanere in sola forza di esso in unione illecita costituisce certo quel notorio e pubblico concubinato di cui parla il C. 1078, si noti che chi scientemente pone un consenso *iuridice invalido,* dà sempre luogo a questo stato di concubinato che sarà pubblico e notorio quando l'invalidità del matrimonio venisse a conoscersi.

Ma ecco che si potrebbe dire: — Se ciò fosse, si potrebbero sanare tutti i matrimoni civili, ed allora addio del matrimonio religioso. — Confusione. — Non si tratta di sanare, come dissi, i matrimoni civili, ma matrimoni contratti avanti all'autorità civile, i quali perciò stesso diverrebbero sacramento, o come si dice matrimonio religioso.

Ora il matrimonio contratto avanti all'autorità civile perchè possa venire sanato, occorre che venga presentato all'Autorità religiosa o da qualcuno dei contraenti (se da entrambi sarebbe inutile la sanazione, potendo essi facilmente rinnovare il loro consenso avanti alla stessa Autorità religiosa) o da terzi. Escludo il caso che l'Autorità religiosa ciò faccia, per dir così, di propria iniziativa, perchè avendo stabilito l'invalidità dei matrimoni clandestini (anzi financo di quelli fatti per sorpresa), ciò sarebbe ritornare a quelle forme e peggio, se lo facesse così in genere; in casi particolari sarebbe opera del tutto inutile. È evidente poi che ben difficilmente l'Autorità religiosa si indurrà a concedere la sanazione ufficiata da terzi, fra i quali non sia uno dei coniugi, dovendosi a tal fine procedere ad investigazioni sullo stato dei coniugi stessi, quanto ad altri impedimenti possibili, e sulla permanenza o meno del loro consenso e sua sufficienza naturale.

Dunque l'Autorità religiosa sarà indotta alla sanazione se ufficiata da uno dei coniugi, che vorrà in tal modo *consulere conscientiae suae,* non volendo invece l'altro sottomettere, a dir così, il suo consenso all'Autorità stessa religiosa. Or non è ciò se non in tutto, almeno in parte, far rientrare il ma-

trimonio nell'alveo naturale per il cristiano, cioè quello della sua celebrazione sotto gli occhi e gli auspici dell'Autorità religiosa?

Ma si dirà: — Ciò porterà a trascurare almeno in un primo momento l'Autorità religiosa nella speranza di posteriore sanazione. — Difficoltà irrisoria. Nessuno in via ordinaria vorrà andare incontro ad un lavoro molto più implicato, che porta di necessità il ricorso alla S. S. (C. 1141), ma preferirà sempre fare le cose in regola fin dal primo momento. Mentre pur troppo capita, alle spose specialmente, che tradite qualche volta od illuse, tradite con la promessa che si farà di poi il matrimonio religioso, e ciò specialmente ove vige la legge dell'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso; od illuse da vana speranza di poter ottenere dopo, ciò che non hanno potuto ottenere prima, vengono a trovarsi strette da legami, dai quali è loro quasi moralmente impossibile sciogliersi, e che non avrebbero altra via che questa della sanazione in radice, via che invece da quelli che negano la possibilità di detta *sanatio* nel caso verrebbe loro preclusa. Anzi se venisse a sapersi che è inutile ricorrere a questi tradimenti o a rendere vane quelle illusioni, ma che il matrimonio in ultimo può essere reso valido avanti alla Chiesa ugualmente, con le conseguenze che la medesima convalidazione apporta, specialmente quella dell'indissolubilità, sarebbe più facile ottenere da tutti la via regia della forma imposta dalla Chiesa. Potrebbe venire la difficoltà del manco di pubblicità e della permanenza dello scandalo; ma oltrecchè anche a ciò sarebbe facile ovviare o sanando specialmente quei casi che si potessero rendere pubblici, cioè quei casi in cui la parte che non vuol presentarsi e sottomettersi alla Chiesa, non impedisce tuttavia quella che volesse di farlo e quindi che non vedrebbe male una pubblicità in tal senso, o diffondendo l'idea che spesso la Chiesa sana matrimoni contratti, e che quindi non deve far meraviglia il vedere ammessi ai sacramenti qualcuno di questi coniugi, col qual fatto verrebbe da parte di questi tolto in realtà lo scandalo. Sempre poi dovrebbe esserci l'obbligo dell'iscrizione del matrimonio sanato nei Registri di Battesimo di entrambi i coniugi per le conseguenze di cui dissi, e per casi strani come di coniugi di cui uno non fosse cristiano o cattolico il modo di impedire gli inconvenienti di una sanazione in radice non di pubblica ragione verrà certo stabilito dall'Autorità religiosa volta per volta.

Potrebbe venire la questione riguardo al valore del consenso in rispetto alla sanazione, quando la parte che non vuol sottometterlo all'Autorità religiosa, ciò facesse perchè dal suo atto vuol escludere positivamente ogni efficacia in ordine alla costituzione del matrimonio nell'ordine soprannaturale, cioè del sacramento del matrimonio. Ma oltrechè ciò sarebbe caso isolato, occorrerebbe anche sottometterlo all'analisi: spingerebbe tanto costui detta esclusione che piuttosto non intenda dare il suo consenso, ove questo venga così elevato? in tal caso si ha avanti un consenso condizionato che al momento della sanazione più non sarebbe ed allora il matrimonio è insanabile, perchè ciò che si sana di fatto è il consenso che qui manca; come manca nei casi indicati dal C. 1086, § 2°. L'esclusione non è spinta così, ma il consenso permane e l'esclusione di cui sopra ne è una circostanza concomitante? Ed allora questa esclusione è frutto di errore cui è applicabile il C. 1084: vi sarebbe

cioè l'errore di colui che crede distaccabile la dignità sacramentale dal consenso e questo errore non vizia il consenso matrimoniale.

Da tutto ciò quindi risulta evidente:

1° che i matrimoni contratti avanti alle Autorità civili possono essere sanati, secondo il Codice canonico; ed allora è evidente anche

2° che il ricorrere a tal fine all'Autorità della S. Sede è non solo consigliabile, ma un dovere da parte di chi altrimenti non potesse *consulere conscientiae suae*, specialmente non potendosi sperare la rinnovazione del consenso nella forma canonica, ma anche dei parroci e vescovi, coll'agevolare al popolo cristiano tutti i mezzi che il Codice canonico dà per il ristabilimento della vita cristiana.

S. A. M.

QUESITI MINORI (1)

6. - Un parroco vuol fare dipingere una grande tela col cielo azzurro e con nuvole bianche nel centro, da sospendere in alto dell'altare maggiore nel Sabato Santo, in modo da circondare una statua del Cristo Risorto, elevata sopra il centro dell'altare. Può ciò farsi?

R. Salvo il diritto dell'Ordinario in *subiecta materia*, e secondo comportino le circostanze del caso, non troviamo formale differenza tra una tela che rechi dipinto il Cristo ascendente nel centro e una tela cui, con distacco o in controtaglio, si applichi la figura del Redentore. L'uso di tali panneggi a somiglianza di quello nero con grande croce nei funerali, o del gran manto reale intorno all'Ostensorio esposto solennemente, non è di per sè vietato.

7. - Circa le condizioni necessarie per lucrare l'indulgenza plenaria annessa alla Benedizione Papale *in articulo mortis*, non ho trovato modo di orientarmi fra gli Autori, specie per quel che riguarda la Comunione, se sia necessaria o no; e come debba comportarmi quando il moribondo ha ricevuto la Benedizione Papale mentre era privo dei sensi, che poi riacquista prima di morire. Qual'è l'opinione del *Monitore* in proposito?

R. I. Attesa la consuetudine o stile dei Rescritti apostolici, crediamo che per lucrare l'indulgenza nel caso sia condizione *sine qua non* la Confessione e la Comunione, pel moribondo che può ricevere tali Sacramenti, e quindi debba starsi al can. 931.

II. Anche se il moribondo, mentre privo dei sensi, riceveva la Benedizione Apostolica, era in stato di grazia, qualora non si fosse confessato o comunicato, riacquistando i sensi e potendo confessarsi e comunicarsi, *deve* adempiere le dette condizioni; infatti non è ancora giunto il momento di applicare l'indulgenza, ch'è « in articulo mortis ». Se invece, già confessato e

(1) Al ques. min. n. 47 pag. 369 del 1924 deve aggiungersi questa frase, sfuggita al tipografo: « Ossia secondo la primitiva rubrica citata; tanto più che *nel corpo* del Messale (ultime edizioni) si conserva il tenore di quella ».

comunicato, era in stato di grazia, quando riceveva la Benedizione Papale privo dei sensi, non occorre altro, anche riacquistando i sensi se non che si conservi in tale stato fino al momento della morte, in cui gli si applicherà l'indulgenza. Se infine, confessato e comunicato debitamente, non si trovava più in istato di grazia quando, privo dei sensi, ricevette la Benedizione Apostolica, riprendendo i sensi deve soltanto rimettersi in istato di grazia per poter acquistare l'indulgenza.

8. - Nei funerali dei bambini è ammissibile che il celebrante indossi la stola bianca e il piviale bianco? (1).

R. Ci sembra che nulla osti: il Rituale odierno semplicemente non suppone che tale rito abbia a compiersi *solemniter*; nel caso si agirebbe dunque, tutt'al più, *praeter Rubricas*, ma abbastanza ragionevolmente, quando si desideri proprio una qualche solennità.

9. - Possono i parroci di una città invitarsi *tutti* dalla famiglia alle esequie di un defunto e intervenire con la mozzetta, anche quando non è invitato il Capitolo cattedrale o collegiato?

R. Osservati i termini del can. 1233, § 1, nulla osta all'invito e all'ammissione dei parroci, neppure quanto al loro numero integrale; quanto all'uso però della mozzetta si deve stare ai termini del privilegio, e se questo lo esclude *fuori della propria parrocchia*, ecc., senza dubbio non potranno usarla. Quanto al Capitolo, se non è esso della chiesa funerante nel caso, e non ha un vero diritto a essere invitato.

10 - Necessità artistiche consigliano di rinnovare un altare, la cui mensa, in un sol pezzo, è consacrata per sostituirlo con un altro più armonizzante con lo stile della cappella. Occorre il permesso della S. C. dei Riti? E si potrebbe utilizzare pel nuovo altare la pietra consacrata di quello da rimuoversi?

R. Basta all'uopo il consenso dell'Ordinario qualora non si muti il titolo dell'altare (c. 1201, § 3). Si osservi però se rimane altro altare consacrato, altrimenti, se la chiesa è consacrata, bisogna consacrarne prima uno, affinchè la chiesa neppure nel frattempo ne resti priva. Quanto alla mensa dell'antico altare, già la sua rimozione la dissacra in uno con l'altare stesso: se non si riconsacrasse, potrebbe adattarsi a *tabula* in cui inserire una pietra sacra portatile. Se vi è qualche difficoltà circa la funzione della consacrazione, potrebbe ottenersi dalla S. C. dei Riti la facoltà di usare una formula breviore.

11. - Quando i devoti ci commettono la Messa «pei loro genitori defunti» leggendola di requie, quali orazioni dobbiamo dire?

R. Dovrà dirsi come prima quella *pro pluribus defunctis*, aggiungendo i nomi se si conoscono (famulorum tuorum N. et N.), e se sono ignoti, mutando in singolare «famuli et famulae tuae» la formola plurale del Messale; la seconda sarà *ad libitum*, la terza *Fidelium*.

(1) Circa l'altro caso singolare che il proponente ci denunzia, trattasi di cosa deplorevole e già deplorata anche fuori la diocesi: ma appunto perciò non occorre che ulteriormente ce ne occupiamo. Cfr. del resto p. 149 del vol. XXXVI, n. 32.

BREVI RISPOSTE

1. - Com'è noto, l'altare deve distare dalle sepolture almeno un metro (c. 1202). Esistendo però dei sepolcri che non conservano la prescritta distanza, talvolta *ex gratia* venne permesso di celebrare sugli altari (S. R. C., 30 agosto 1901); tale concessione certo permane in vigore dopo la pubblicazione del Codice, ma non è estensibile ad altri luoghi e casi.

2. - Se l'altare è mobile, ossia fornito solo di pietra sacra, crediamo che la distanza di un metro possa computarsi dai lati della pietra sacra.

3. - La nostra opinione, che l'inchino debba farsi al *Gloria Patri* mentre si è inginocchiati dinanzi al SS^mo^ esposto (p. 279 del 1924), si fonda, fra l'altro, sul decreto S. R. C. 10 febbraio 1906, n. 4179 che parla ad I di « inclinatio mediocris, i. e. « capitis, et modica humerorum inclinatio, quae in casu *habetur ut profunda* ». Cfr. il testo nel *M. E.*, XVIII, p. 57-59.

4. - Col trasferimento dell'indulgenza *toties quoties* dal 30 giugno all'ultima domenica di giugno, da lucrarsi nelle chiese in cui siasi fatto *solennemente* il mese del S. Cuore, è soppresso il privilegio del 30 giugno, e non è in facoltà dei fedeli poterla lucrare *o* il 30 giugno, *o* l'ultima domenica di giugno (Pio X, Udienza 26 gennaio 1908: cfr. Supplemento alla Raccolta autentica delle indulgenze, pag. 52).

5. - La precedenza aggiudicata dal can. 450 al Vicario foraneo, (non « in choro et actibus capitularibus » come mostra il confronto col can. 370) gli compete certamente anche se egli non è parroco, nelle processioni, associazioni funebri etc., eccetto, ben s'intende, sul celebrante.

6. - Il cappellano o direttore spirituale di una confraternita può sempre intervenire ogni volta che esce la confraternita, nè può il parroco opporsi al suo intervento. Anche quando il parroco associa fino al cimitero un defunto, alle cui esequie sia invitata la congrega, il cappellano ha diritto di intervenire, e di indossare la stola *dum processionaliter sequitur et claudit.*

7. - Gli statuti che limitano il diritto di sostituzione nei capitoli, p. es., a non più di due giorni la settimana, sono piuttosto *praeter* che *contra* Codicem (c. 419) e vanno osservati a norma del can. 22.

8. - Nelle Messe cantate senza ministri è vietata dalle Rubriche l'incensazione, e i Decreti della S. C. dei Riti condannano in proposito anche la consuetudine immemoriale. È pure vietato (ma si tollera la consuetudine immemoriale) cantare la Messa dinanzi al SS^mo^ esposto.

9. - È abuso del tutto insostenibile, e non solo dal lato liturgico, che il celebrante reciti il fervorino ai comunicandi (anche in occasione di prima Comunione) proprio quando, dopo detto il *Misereatur* e l'*Indulgentiam*, torna a volgersi loro con la pisside nella sinistra e l'Ostia alzata nella destra, nella stessa attitudine in cui dice, dopo il fervorino, l'*Ecce Agnus Dei... Domine, non sum dignus...* — Sembra perfino incredibile che vi siano nel clero persone di senso, non diciamo liturgico, ma pur comune, così ottuso, da costringerci a far simili deplorazioni!

10 - Torniamo a ripetere che i cimiteri pubblici, sono *iuris cumulativi*, e quindi *censentur propria* di ciascun avente diritto e per la parte che gli può spettare; nè

il rettore della parrocchia nel cui territorio esso si trova ha, per questo titolo, speciale diritto circa l'ingresso in esso e l'uso della cappella comune.

11 - Il prete secolare addetto come cappellano a una chiesa appartenente alle Suore Terziarie francescane, nella celebrazione della S. Messa, non meno che gli altri sacerdoti, deve uniformarsi al calendario della chiesa, cioè al francescano, usando il relativo Messale e non può seguire quello della diocesi.

12. - Lo speciale privilegio circa l'assoluzione generale dei terziari *francescani*, che dicemmo non essersi esteso completamente a quello di altri ordini (nov. 1924, p. 331) che suona così: « Absente privilegiato, a quovis sacerdote ad confessiones audiendas approbato *publice* impertiri valet, *et* privatim pridie festi post expletam « sacramentalem confessionem; ac denique *tam publice* quam privatim vel die festo, « vel intra septem dies subsequentes » (*non* già, come alcuni interpretano, « nella festa di precetto che cade entro l'ottava »).

13. Il privilegio concesso dalla S. Sede « di poter cantare ogni anno nella domenica fra l'ottava dei Santi una Messa solenne di *Requiem* » in data chiesa, non può valere, non essendo ciò espresso, quando la domenica è superata da Officio cui debba cedere: p. es. dalla festa della Dedicazione dell'Arcibasilica lateranense. Deve infatti intendersi dato per la domenica come tale.

14. Come abbiamo già detto, le preci esequiali dopo la Messa che non sia *de requie*, debbono dirsi *omnino independenter a Missa*: ciò non si verifica quando il celebrante dopo letta la suddetta Messa, depone semplicemente la pianeta, stola e manipolo alla credenza indossando stola e piviale nero, *senza tornare in sagrestia*.

15. Nelle associazioni funebri dalla casa alla chiesa, deve osservarsi il *Rituale Romano* che non ammette nè il *Benedictus* nè altri cantici: tanto meno il *Magnificat*.

16. Recitando il *Confiteor*, anche nella Messa, il modo più conveniente di battersi il petto è di farlo con la palma della mano aperta: non con le dita piegate ad angolo retto, nè con le dita raggruppate, nè col pugno chiuso.

17. Nei giorni feriali in cui la terza orazione è la *Fidelium*, e la quarta *ad libitum*, non si debbono aggiungere le Collette.

18. L'omettere la sequenza *Stabat mater* nella Messa *votiva* dell'Addolorata, è obbligatorio, non soltanto facoltativo.

19. La terza orazione *ad libitum* non può essere *pro defunctis*, ma sempre o *de Sancto* o di qualche Messa votiva, che sia nel messale, anche nell'appendice approvata *pro loco;* potrebbe opportunamente dirsi quella *pro vivis et defuntis* (ultima delle *Orationes diversae* del Messale).

20. Per l'avvenuta sepoltura di fanciulli morti senza battesimo, quando siano *figli di genitori cattolici*, non rimane violato il cimitero, nè la cappella funebre (cfr. can. 1172, 4°: come bene osserva il Many, *de locis sacris*, p. 76 « infantes de quibus « agitur non possunt recenseri inter infideles, in re adeo odiosa »); sebbene la loro sepoltura *in loco sacro* sia positivamente vietata dal can. 1239 § 1. Qualora l'infante morto in un con la madre sia *nondum editus*, si considera come *portio viscerum matris*, nè va certo separato da essa per la sepoltura, anche se sia stata eseguita l'autopsia del cadavere materno.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

1. **Parrocchie non congruate.** — Ai sensi dell'art. 4 del r. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, parrocchie non congruate sono quelle non congruate di diritto, e cioè non aventi diritto al supplemento di congrua secondo le leggi anteriori — non già quelle non congruate di fatto pel solo ritardo dipendente dall'amministrazione (17 dicembre 1923; cfr. *La Corte di Cassazione*, Anno I, parte II, col. 10) (1).

2. **Obblighi di confraternita parzialmente trasformata.** — La trasformazione parziale di una confraternita in congregazione di carità, avvenuta in applicazione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, non ne estingue la personalità giuridica. Quindi è tenuta ad adempiere le contratte obbligazioni coi propri beni presenti e futuri, e non già coi beni che furono devoluti alla congregazione di carità. Le obbligazioni della confraternita non passano nella congregazione di carità, se non quando costituiscano un onere inerente ai beni ad essa devoluti (24 gennaio 1924; cfr. ibid. col. 289).

3. **Autorizzazione governativa** (cfr. n. 12). — L'azione sperimentata dal parroco per la riscossione di un annua prestazione che si reputa dovuta alla parrocchia, rientra fra gli atti di semplice amministrazione, per i quali non occorre, a termini dell'art. 1° del R. decreto 1° agosto 1920 n. 1079, l'autorizzazione governativa (4 febbraio 1924; cfr. ibid. col. 90).

4. **Onere di culto per opera pia.** — In mancanza di disposizione testamentaria o di contratto che obblighi un'opera pia, avente carattere di ente laicale di beneficenza, all'adempimento di un determinato onere di culto, il fatto che nei bilanci dell'ente la iscrizione di spese di culto sia mancata per alcuni anni e in altri casi sia stata per somme variabili — dimostra che trattasi di spese facoltative e non di spese obbligatorie (4 febbraio 1924; cfr. ibid.).

5. **R. Placet.** — Nel nostro diritto è necessario il regio *placet*, perchè il parroco possa ottenere il beneficio e istituire azioni di contenuto patrimoniale, dirette sia alla rivendicazione sia al godimento dei beni che si affermano costituirne la dotazione (5 febbraio 1924; cfr. ibid., col. 161).

6. **Prova del diritto di abitazione.** — L'art. 14 del reg. 25 agosto 1899, n. 350, in quanto richiede un certificato dell'autorità municipale attestante che non vi sieno enti morali o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione e che la corrisposta è proporzionata alla media dei prezzi locali,

(1) Com'è noto fin dallo scorso anno giuridico funziona la Corte di Cassazione unica le cui decisioni vengono diligentemente raccolte nell'egregia rassegna «*La Corte di Cassazione*» (Roma, presso la Tip. del Senato). Spigoliamo anche noi le *massime* riflettenti argomenti ecclesiastici, lieti di potere così riprenderne regolarmente d'ora in poi la serie, dovuta interrompersi, per la troppo saltuaria pubblicazione delle Riviste onde prima eravamo costretti a desumerle.

ha valore circoscritto ai soli effetti delle liquidazioni amministrative, ma non può derogare alle norme di diritto probatorio, le quali, salvo i casi tassativamente previsti dalle leggi, niun vincolo pongono all'apprezzamento del giudice (27 febbraio 1924; cfr. ibid., col. 96).

7. **Pesi patrimoniali nella liquidazione di congrua.** — L'espressione *pesi patrimoniali* usata dall'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, designa tutte le spese che sono richieste da un'ordinaria gestione patrimoniale, che non dipendono cioè da peculiari esigenze di un determinato titolare del beneficio e vanno quindi ammesse nel passivo, agli effetti della liquidazione dei supplementi di congrua (27 febbraio 1924; cfr. ibid.).

8. **Certificato di Curia circa oneri.** — Il certificato della curia vescovile che attesta esser tenuto il parroco ad adempiere alcuni oneri di messe, non costituisce per sè una prova, ma è incensurabile in cassazione l'apprezzamento che il giudice di merito ne abbia fatto in concorso con altri elementi nella specie dimostrata l'irreperibilità dei titoli originari (27 febbraio 1924; cfr. ibid.).

9. **Oneri di cappellania soppressa.** — Un ente conservato ha azione per conseguire l'adempimento di oneri a carico di una cappellania soppressa, quando dall'atto costitutivo della cappellania risulti che il fondatore avesse l'intenzione di beneficiare l'ente conservato. L'apprezzamento fatto dal giudice di merito di tale intenzione è insindacabile in Cassazione (3 marzo 1924; cfr. ibid., col. 94).

10. **Obblighi del patrono svincolante.** — È *ius receptum* che le obbligazioni dei patroni svincolanti, avendo carattere personale, non sono correlative al valore ed alla stessa esistenza del patrimonio svincolato e vanno adempiute anche *ultra vires*, niuna analogia esistendo tra i patroni svincolati e il fondo per il culto, le provincie e i comuni (3 marzo 1924; cfr. ibid.).

11. **Prova di oneri nella liquidazione di congrua** (cfr. n. 8). — È rimessa all'apprezzamento del magistrato ed è insindacabile in Cassazione la valutazione dei titoli e documenti, donde si desume la inesigibilità di rendite e la esistenza di oneri di messe, ai fini della determinazione dell'assegno supplementare di congrua. In difetto di norme di legge che prescrivano una speciale documentazione, la prova può anche desumersi dalla dichiarazione resa per la formazione degli antichi catasti da un remoto investito del beneficio (3 marzo 1924; cfr. ibid. col. 167).

12. **Autorizzazioni a lite** (cfr. n. 3). — Un ente ecclesiastico non ha bisogno dell'autorizzazione governativa per stare in giudizio, giusta l'art. 1° del R. decreto 1° agosto 1920, n. 1079, ove la lite, lungi dal mettere in pericolo la sua dotazione, miri ad accrescerla. Ad ogni modo, per il conseguimento delle annualità che l'investito reclama, non occorre mai la detta autorizzazione, sebbene le medesime sieno in relazione ad un diritto controverso dell'ente (12 marzo 1924; cfr. ibid., col. 163).

13. **Patrimonio di ente soppresso.** — Se il beneficio parrocchiale annesso al convento aveva al tempo della soppressione del convento stesso un patrimonio proprio (unione *minus plena, quoad spiritualia tantum*) e tale patrimonio gli sia stato conservato, il beneficiario attuale non può pretendere che il Fondo per il culto concorra nelle spese di officiatura in proporzione delle rendite derivanti al medesimo dai beni conventuali indemaniati. È però sempre salva

l'azione per il supplemento di diritto comune, in base alla legge 4 giugno 1899, n. 191 (12 marzo 1924; cfr. ibid.).

14. **Indole giuridica di ente ecclesiastico.** — Lo stato di fatto di un ente ecclesiastico non è da tenersi in conto di fronte alle leggi civili, quando i suoi caratteri giuridici risultano da un atto dell'autorità legittima (12 marzo 1924; cfr. ibid.).

15. **Chiese ex-conventuali.** — L'art. 16 del decreto Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, che pone le spese di officiatura e del culto delle chiese già conventuali a carico della Cassa ecclesiastica (ora Fondo per il culto), va unicamente riferito a quelle chiese, nelle quali non sia eretto un beneficio parrocchiale provvisto di dotazione propria (12 marzo 1924; cfr. ibid.).

16. **Congrua comunale.** — L'art. 7 del concordato del 1818 vige tuttora nelle provincie della Sicilia e, in base ad esso, i comuni sono tuttavia tenuti a corrispondere il supplemento di congrua di lire 425 alle parrocchie sprovviste di mezzi sufficienti. Quando la parrocchia entri in possesso di mezzi sufficienti per costituire la congrua di lire 425, cessa *de iure* l'obbligo del comune al supplemento per modo che il vantaggio è risentito prima dal comune che dal Fondo-culto, a carico del quale è posto successivamente il supplemento (22 marzo 1924; cfr. ibid., col. 190).

17. **Esazione coattiva di rendite demaniali.** — La omissione dell'indicazione del titolo esecutivo che, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto 30 gennaio 1817 per l'amministrazione dei beni dello Stato nell'ex-regno delle Due Sicilie, devono contenere i mandati di coazione relativi all'esazione delle rendite patrimoniali dello Stato ed enti morali, compreso il Fondo per il culto, importa la nullità del mandato stesso (28 giugno 1924; cfr. ibid., col. 262).

18. **Alienazione di beni ex-ecclesiastici.** — A sensi delle disposizioni comprese nel capitolato annesso al regolamento 22 agosto 1867, n. 3856 per l'alienazione dei beni provenienti al Demanio dall'asse ecclesiastico, chi abbia comperato dal Demanio un fondo a corpo e non a misura ed alle condizioni stabilite nel detto capitolato, e ne abbia avuto il possesso in una superficie minore di quella prevista nell'atto di acquisto, senza colpa specifica dello stesso Demanio, può dolersi bensì di evizione, ma non di mancata consegna della differenza (19 luglio 1924; cfr. ibid., col. 263).

19. **Liquidazione giudiziaria di congrua.** — L'azione giudiziale per la liquidazione del supplemento di congrua è inammissibile quando non sia stata preceduta dall'istanza documentata e dal procedimento amministrativo di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409, e 2 e 16 del d. l. 28 febbraio 1924, n. 354; nè a tale istanza può essere equiparata ad alcun effetto una domanda giudiziale proposta contro il Fondo-culto anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto 2 ottobre 1921 (21 luglio 1924; cfr. ibid., col. 264).

20. **Possesso di beni ecclesiastici.** — Gli articoli 16 della legge 7 luglio 1866 e 2 della legge 15 agosto 1867 regolano il possesso dei patrimoni appartenenti agli enti ecclesiastici nei soli confronti dei rispettivi amministratori ma non toccano in alcun modo i diritti dei terzi (7 ottobre 1924, col. 311).

21. **Personalità giuridica di confraternita.** — La rappresentanza di un ente non induce rappresentanza dei singoli destinatari delle rendite dell'ente. Pri-

vata una confraternita dell'amministrazione di un legato, in seguito alla devoluzione di questo ospedale civile di Palermo, e con ciò anche della rappresentanza del legato, la confraternita stessa non ha azione per rivendicare il legato nell'interesse dei destinatari (20 ottobre 1924, col. 294).

GLI ASSEGNI E SUPPLEMENTI DI CONGRUA E PER LE SPESE DI CULTO (1).

Norme legislative e regolamentari coordinate – Giurisprudenza della Corte Suprema.

Il R. Governo ha nominato una Commissione di studio per le riforme da indurre nella legislazione dello Stato su materie ecclesiastiche: di questi studi parte interessante è certo quella che riflette l'assetto delle prestazioni dello Stato a favore di enti ecclesiastici. È anzi a ritenere che una intera epoca di legislazione e giurisprudenza su tale materia stia per chiudersi. Perciò è senza dubbio opportuno raccoglierne in un esatto prospetto lo stato attuale, il che viene fatto con la presente ordinatissima compilazione fornitaci dall'egregio sig. avv. Tiberio Natalucci; *e noi ci sentiamo lieti e onorati di poterla offrire ai nostri Lettori.*

La Direzione.

Legge 7 luglio 1866, n. 3036. — Art. 28. Saranno pagati a carico del Fondo Culto nell'ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili:

. . . . . .

4) Un supplemento di assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di L. 800 annue. Le Parrocchie, che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto.

Con la legge 7 luglio 1866, n. 3036 (art. 28, n. 4) i parroci non acquistarono alcun diritto, esperibile in via giudiziaria, per ottenere un supplemento di assegno; tutto dipendeva dal prudente arbitrio dell'Amministrazione del Fondo Culto «nella misura dei fondi disponibili». Tale diritto essi acquistarono con la legge 30 giugno 1892 (Cass. Roma, 28 dicembre 1905-15 gennaio 1906, c. *Petrillo*).

L'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 non stabilisce a favore dei parroci un vero e proprio diritto, civilmente esperibile, al supplemento di congrua. Conseguentemente va respinta la domanda del parroco, che reclamò il supplemento di congrua in base a tale disposizione e per il periodo anteriore

(1) Usiamo, per necessaria brevità, questo titolo complessivo: più precisamente dovrebbe dirsi: «Supplementi di rendita ai Vescovi - Supplementi di assegno ai canonici di cattedrale e palatini - Supplementi di congrua ai parroci - Supplementi di congrua ai vicari e cappellani curati - Assegni agli economi spirituali - Aumenti per le spese di culto». *Per ragioni intuitive seguiamo l'ordine cronologico delle leggi e regolamenti, piuttosto che quello di materia.*

alla legge 30 giugno 1892 sulle congrue (Cass. Roma, 22 febbraio-7 marzo 1911, c. *Covaro*).

L'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, che concede il supplemento di congrua, nella misura dei fondi disponibili, ai parroci con popolazione non superiore alle 200 anime deve considerarsi in vigore ancora dopo le leggi del 1892 e del 1899 (Cass. Roma, 18 aprile-16 maggio 1911, c. *Rinaldi*).

L'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 non è stato abrogato dalla successiva legislazione sulle congrue. Perciò, non avendo il titolare di una parrocchia con meno di 200 abitanti il diritto al supplemento di congrua in conformità della legge del 1866, è incompetente l'autorità giudiziaria a sindacare i criterî puramente discrezionali, coi quali la legge ha dato facoltà in tali casi al Fondo culto di concedere o negare l'assegno (Cass. Roma, S. U., 20 aprile-7 maggio 1912, c. *Bartocci* e *Mariotti*).

La incompetenza dell'autorità giudiziaria a stabilire l'assegno di congrua nei casi di parrocchie aventi meno di 200 anime, non esclude la competenza di detta autorità a valutare i redditi della parrocchia stessa per raggiungere la somma, che il Fondo culto ha creduto di fissare a titolo di congrua (Cass. Roma, 20 aprile-7 maggio 1912, c. *Bartocci* e *Mariotti*).

L'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, non è stato abrogato dalle leggi del 1892 e 1899 sulle congrue dei parroci. Conseguentemente i titolari di parrocchie aventi una popolazione inferiore a 200 anime possono essere esclusi in tutto o in parte dal supplemento di congrua (Cass. Roma, 11 dicembre 1912-4 gennaio 1913, c. *Manganelli*).

Il decidere, se, per il concorso di gravi circostanze di luogo e di comunicazioni, possa spettare il supplemento di congrua al titolare di parrocchia con meno di 200 abitanti è rimesso all'apprezzamento incensurabile e discrezionale del Fondo culto e sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria (1ª e 2ª sentenza). Tale potere discrezionale e relativa incompetenza giudiziaria si estende anche alle spese di culto (Cass. Roma, S(ezioni) U(nite), 7 maggio-17 giugno 1915, c. *Andreucci*; 17 maggio-28 giugno 1913, c. *Pieroni*).

I titolari di parrocchie con popolazione inferiore alle 200 anime, se non concorrano le speciali circostanze, di cui all'art. 28 della legge 7 luglio 1866, non hanno diritto, per la legge 30 giugno 1892, al supplemento di congrua di L. 800 annue (Cass. Roma, 5 settembre-9 ottobre 1913, c. *Ghcrardi*).

I parroci delle parrocchie, aventi una popolazione inferiore alle 200 anime, non hanno un diritto patrimoniale subbiettivo al supplemento di congrua, essendo demandato al potere discrezionale del Fondo culto l'accordare in tutto o in parte il supplemento stesso. Perciò non è competente l'autorità giudiziaria a statuire sul diniego del Fondo culto a concedere il detto supplemento, come non è competente a decidere della esistenza o meno delle speciali circostanze di fatto, che danno luogo a quel supplemento (Cass. Roma, S. U., 14 marzo-19 ottobre 1914, c. *Fiorucci*).

Non compete alcun diritto, da farsi valere dinanzi l'autorità giudiziaria, al titolare di una parrocchia avente una popolazione inferiore ai 200 abitanti, essendo rimesso alla facoltà discrezionale del Fondo culto lo stabilire la esistenza di gravi circostanze, per le quali possa in tutto o in parte farsi

luogo alla concessione del supplemento di congrua. Nel caso di dette parrocchie, come è rimesso alla facoltà discrezionale dell'autorità amministrativa l'ammontare dell'assegno di congrua, così vi è rimesso il determinare la proporzione delle spese di culto (Cass. Roma, S. U., 25 aprile-10 agosto 1914, c. *Pioli*).

L'autorità giudiziaria non è competente a sindacare il grado di disagio delle condizioni di una parrocchia con popolazione non eccedente i 200 abitanti, che legittimi l'attribuzione di un supplemento di congrua minore della misura normale stabilita dalla legge per le parrocchie di popolazione superiore (Cass. Roma, S. U., 24 marzo-14 aprile 1917, c. *Angelici*).

Legge 15 agosto 1867, n. 3848. — Art. 19. Quando per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento il reddito netto di un Vescovato fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire 6000, gli attuali investiti riceveranno dal Fondo per il culto una somma annuale che compia le 6000 lire.

(Cfr. art. 3 D. L. 2 febbraio 1922, n. 164 e art. 18 e segg. R. D. 2 luglio 1922, n. 910).

Il beneficio concesso coll'art. 15 della legge 15 agosto 1867, relativamente cioè all'assegno, che debbono godere i vescovi, non inferiore alle lire annue nette 6000, dopo prelevata la tassa straordinaria del 30 per cento, assegno che deve pareggiarsi dal Fondo culto, quando per effetto di prelevamento di tasse, risulti minore a detta cifra, non fu limitato solamente agli *investiti attuali*, come leggesi nell'articolo succitato, ma s'intese estenderlo anche ai vescovi nominati dopo la pubblicazione di quella legge (Cass. Roma, 15 dicembre 1885, c. *Siboni*).

Il reddito netto contemplato dall'art. 19 della legge 15 agosto 1867 va determinato tenuto conto sia dei pesi patrimoniali, sia delle tasse. Agli effetti del citato articolo 19 non può calcolarsi come parte di reddito anche il fitto presunto dell'episcopio (Cass. Roma, 7 febbraio 1888, c. *Siboni*).

I supplementi di assegno, concessi ai vescovi dal Fondo culto, non sono soggetti alla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 codice civile. Per le leggi ecclesiastiche la retribuzione del vicario generale è a carico della Mensa e perciò, per ottenerne la deducibilità agli effetti del supplemento di assegno, occorre dimostrare, che la relativa spesa non fu sostenuta dai fedeli o da altri (Cass. Roma, 16 luglio-7 agosto 1915, c. *Andrenacci*).

La congrua e il supplemento di congrua (ai vescovi) hanno carattere alimentare. Pur volendosi ammettere che la congrua non abbia tale carattere, ma sia corrisposta *propter officium*, essendo pagabile a termini periodici più brevi dell'anno, il relativo credito è soggetto alla prescrizione quinquennale, anche nel caso in cui la liquidazione non sia stata eseguita (Cass. Roma, 20 gennaio 1921, c. *Macarone* e *Palmieri*).

Legge 14 luglio 1887, n. 4727. — Art. 2. Venendo a mancare per morte o per altra causa i Vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo per il culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di

lire 6000 per le mense vescovili e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.

Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

Nelle Provincie in cui è a carico dei Comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai Vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione delle presente legge, rimarrà sostituita ai Comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

(Cfr. art. 3 D. L. 2 febbraio 1922, n. 164 e art. 18 e segg. R. D. 2 luglio 1922, n. 910).

(Cfr. art. 17 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

L'onere della congrua parrocchiale gravante i comuni delle provincie meridionali passò, in virtù della legge 14 luglio 1887, nel Fondo culto, solamente per quelle congrue, che trassero origine dalle abolite decime (Cass. Roma, 5 febbraio 1904, c. *Comune di Poggiomarino*).

L'onere della prova sta a carico del comune che vuol disgravarsi dal pagamento dell'assegno (Cass. Roma, 30 marzo 1905, c. *Subec. Chieti* e *Comune di Gessopalena*).

A norma della legge 14 luglio 1887 incombe al Fondo culto, in luogo dei comuni interessati, l'obbligo di pagare la congrua ai parroci in corrispettivo delle abolite decime sacramentali; la spesa relativa però rimane a carico dei comuni, allorchè questi vi siano obbligati da antiche deliberazioni comunali, oppuro risulti comprovato il diritto di patronato dei comuni sulle rispettive parrocchie (Cass. Roma, 29 luglio-5 agosto 1907, c. *Comune di Roccabuscerana*).

Dalle leggi ecclesiastiche italiane la *congrua* è considerata come ben distinta dai pesi che la gravano, in modo che l'obbligazione di pagare quella, non include l'obbligazione di pagare anche i *pesi*. E perciò la legge 4 luglio 1887, n. 4729, nel porre a carico del Fondo culto i supplementi di congrua pagati dai comuni delle provincie meridionali in surrogazione delle decime sacramentali abolite, non ha inteso altresì di liberare i comuni dagli altri pesi, quali le spese di culto, a cui essi rimangono tuttora obbligati (Cass. Roma, 24 maggio-16 giugno 1909, c. *Comune di Forlì del Sannio*).

L'assegno corrisposto dal comune in sostituzione delle decime abolite, all'economo coadiutore per assoluti bisogni della popolazione, e non per quelli personali del parroco, resta a carico del Fondo culto in seguito alla legge 14 luglio 1887 (Cass. Roma, 14 febbraio-4 marzo 1910, c. *Petrarca* e *Comune di Formello*).

I comuni con l'attuazione della legge comunale e provinciale, a meno che non vi siano titoli speciali di obbligo, non sono più tenuti alle spese di culto, per cui possono *jure* depennare dal bilancio le partite corrispondenti e il Fondo culto deve reintegrare, se del caso, le congrue deficienti (Cass. Roma, 22 marzo-4 aprile 1911, c. *Freda* e *Comune di Prato*).

Per la legge 14 agosto 1887, n. 4727, ai comuni dell'ex Regno delle Due Sicilie, che in surrogazione delle abolite decime sacramentali avevano il carico

di pagare la congrua parrocchiale, subentrò il Fondo culto, il quale è tenuto, oltre al pagamento di quest'ultima, a tutti gli altri obblighi gravanti il provento delle decime stesse e, tra questi, alle spese di culto (Cass. Roma, 11 settembre-13 ottobre 1914, c. *Mastrangelo* e *Comune di Anzano degli Irpini*).

Escluso che il comune sia tenuto a pagare al parroco un annuo assegno per congrua, non ne deriva che sia senz'altro obbligato il Fondo culto a tale pagamento, in applicazione dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887 (Cass. Roma, 26 novembre 1914-9 febbraio 1915, c. *Mannato* e *Comune di Cetara*).

La legge 14 luglio 1887, nell'abolire le decime sacramentali, trasferì dai comuni al Fondo culto gli assegni ch'essi pagavano in surrogazione delle decime, non solo per supplementi di congrua, ma anche per spese di culto (Cass. Roma, 9 novembre-4 dicembre 1916, c. *Piemonte* e *Comune di Serino*).

Nelle provincie napoletane il Fondo culto è sostituito al comune nell'obbligazione di pagare il supplemento di congrua, quando non provi che questo fu posto a carico del comune per una delle tre cause (patronato, rapporto contrattuale ,concessione), previste dall'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 (Cass. Roma, 10 maggio-9 giugno 1917, c. *Mannato* e *Comune di Cetaro*).

Abolito il Concordato del 1818 ed abrogata la legge 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile, i comuni delle provincie napoletane rimasero obbligati al pagamento della congrua conciliare ai parroci in forza dei Regi Dispacci del 1752 e 1772, che posero a loro carico tale pagamento in surrogazione delle decime sacramentali. Ai comuni è, per l'art. 2 della legge 14 luglio 1887, sostituito il Fondo culto nell'obbligo del pagamento stesso (Cass. Roma, 23 aprile-25 maggio 1918, c. *Troiano* e *Comune di Montaiasi*).

La disposizione dell'art. 7 del Concordato del 1818, rimasta in vigore in Sicilia, non impedisce l'applicazione delle nuove disposizioni legislative emanate a favore dei parroci a carico del Fondo culto relative ai supplementi di congrua (Cass. Roma, 20 ottobre-10 novembre 1919, c. *Martino*).

Nelle provincie siciliane è tuttora in vigore l'art. 7 del Concordato conchiuso il 16 febbraio 1818 fra il re di Napoli e la Sede Pontificia, col quale è fatto obbligo ai comuni di corrispondere un supplemento di congrua alle parrocchie sprovviste di mezzi sufficienti (Cass. Roma, 22 marzo 1924, c. *Giangrosso* e *Comune di Campofiorito*).

Legge 30 giugno 1892, n. 317. — Art. 3. A datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà elevato alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua dei parroci sarà portata a lire 900, quindi al massimo definitivo di lire 1000 al netto.

Per la legge 30 giugno 1892 i parroci hanno un vero e proprio diritto ad ottenere fino dal 1° luglio 1892 il supplemento necessario ad elevare la loro congrua a L. 800 nette (Cass. Roma, 27 novembre-19 dicembre 1898 c. *Franzone*).

Nella disposizione dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, si contiene un *diritto* e una speranza; il diritto alla congrua di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali, e una speranza di percepire lire 900 e anche lire 1000 al netto (Cass. Roma, 20 dicembre 1905-15 gennaio 1906, c. *Petrillo*).

Sotto l'impero della legge 7 luglio 1866 (art. 28), tanto il supplemento di congrua ai parroci, quanto le spese di culto, che non fossero a carico di privati o di altri enti, si pagavano a discrezione del Fondo culto, nella misura dei fondi disponibili, ed era necessaria una apposita domanda. Per effetto delle leggi 30 giugno 1892 (art. 3) e 4 giugno 1899 (articoli 1 e 2), il supplemento di congrua spettò come diritto di carattere alimentare, a datare dal 1° luglio 1892 e non fu più necessaria la domanda (Cass. Roma, 22-27 gennaio 1906, c. *Crispigna* e *Meletani*).

La legge 4 giugno 1899 è interpretativa della precedente 30 giugno 1892 per quanto riguarda l'obbligo dell'Amministrazione alla liquidazione d'ufficio dei supplementi di congrua (Cass. Roma, 7-28 ottobre 1907, c. *Manna*).

L'Amministrazione del Fondo culto ha l'obbligo di liquidare d'ufficio gli assegni supplementari di congrua dovuti per la legge 30 giugno 1892. La legge 4 giugno 1899 è, per questa parte, interpretativa (Cass. Roma 15-21 gennaio 1908, c. *Peretti*).

La liquidazione dei supplementi di congrua deve essere fatta di ufficio dall'Amministrazione del Fondo culto (Cass. Roma, 29 aprile-13 maggio 1908, c. *De Robbio*).

Per la legge 30 giugno 1892 il reclamo amministrativo, come il ricorso giudiziario, era sempre ammesso fino a prescrizione od altro modo legale capace di mutare lo stato di diritto fra le parti (Cass. Roma, 12-26 maggio 1909, c. *Iadanza*).

Gli assegni supplementari di congrua per la legge del 1892 debbono decorrere dal 1° luglio 1892 e non dal giorno della domanda (Cass. Roma, 9 giugno-26 luglio 1909, c. *Torrioli*).

Il Fondo culto per la legge del 1892 è tenuto a liquidare d'ufficio i supplementi di congrua (Cass. Roma, 9-18 marzo 1910, c. *Cervinara*).

Non è richiesta la domanda dei parroci per le liquidazioni dei supplementi di congrua in applicazione della legge 30 giugno 1892, non ancora eseguite all'entrata in vigore della legge 4 giugno 1899, dovendo tali liquidazioni essere fatte d'ufficio (Cass. Roma, 20-31 marzo 1914, c. *D'Amodio, Pilleri* e *Varano*).

Legge 4 giugno 1899, n. 191. — Art. 1. Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare, che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portare la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue, al netto di qualunque onere e peso, come è detto nell'art. 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

Art. 2. La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, sino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi sieno corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'ammontare della congrua.

Per le parrocchie, che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *Placet* od *Exequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà, aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

Art. 4. Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai Parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L'imposta pagata dai Parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione, di cui nell'art. 2.

Gli assegni supplementari di congrua, concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

L'autorità giudiziaria è competente a rivedere le liquidazioni supplementari di congrua operate dal Fondo culto (Cass. Roma, S. U., 12 febbraio-17 aprile 1910, c. *Ubaldi*).

L'autorità giudiziaria è competente a statuire sull'azione del parroco diretta a far procedere alla liquidazione del supplemento di congrua e tale azione è ammissibile, quantunque il Fondo culto non abbia proceduto ad alcuna liquidazione a notificazione, sia pure col pretesto che il reddito netto del beneficio parocchiale fosse superiore al minimo stabilito dalla legge (Cass. Roma, S. U., 21 giugno-25 luglio 1913, c. *Carbone*).

Il reclamo al Consiglio d'Amministrazione è obbligatorio prima di ricorrere al giudice ordinario, quando la liquidazione è fatta e comunicata al parroco; ma non quando è mancata qualsiasi liquidazione e nessuna comunicazione è stata fatta al parroco. In questo ultimo caso, mancando l'oggetto del reclamo amministrativo, è lecito al parroco di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Quando il Fondo culto avvisa che nulla si deve al parroco e nulla gli si liquida non è obbligato a fargli alcuna comunicazione; ma ciò non importa che il parroco non possa, senza previo reclamo amministrativo, ricorrere all'autorità giudiziaria per la reintegrazione del suo diritto patrimoniale offeso. (Cass. Roma, S. U., 22 novembre 1913-9 gennaio 1914, c. *Pellegrino*).

A sensi dell'art. 1173 cod. civ. il parroco, al quale non sia stato ancora liquidato l'assegno, può chiedere all'autorità giudiziaria la prefissione di un termine entro cui l'Amministrazione del Fondo culto debba fare la liquidazione. Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, il parroco potrà domandare la liquidazione giudiziale dell'assegno. Se in pendenza del giudizio di primo grado venga eseguita e comunicata la liquidazione di

ufficio dall'Amministrazione del Fondo culto, viene meno la ragione della domanda per la prefissione del termine. Ove però il parroco insista nella domanda di liquidazione giudiziale, tale domanda sarà proponibile e riconosciuta come esplicita manifestazione di volontà contraria all'accettazione della liquidazione, sebbene non sia stato proposto formale reclamo amministrativo entro il termine stabilito (Cass. Roma, 12 marzo 1923, c. *Di Pietro*).

La liquidazione deve aver luogo d'ufficio; ma, poichè nessun termine è stabilito per tale adempimento, il parroco ha diritto di chiedere all'autorità giudiziaria la prefissione di un termine ai fini dell'art. 1173 cod. civ. Ove, entro il termine prefisso l'Amministrazione del Fondo culto non abbia provveduto alla liquidazione, questa dovrà effettuarsi dall'autorità giudiziaria. nè il Fondo culto può pretendere la concessione di un nuovo termine (Cass. Roma, 12 marzo 1923, c. *Bruni*).

Dato il carattere alimentare della congrua non può essere lasciata sconfinata libertà all'Amministrazione del Fondo culto di poter procedere alle liquidazioni a suo beneplacito. Tale obbligazione non può essere soggetta al principio di un'esecuzione immediata, ma a quello della prefissione di un termine conveniente. Quando la liquidazione e notificazione avvengano durante il corso del giudizio ordinario e dal canto suo il parroco nei trenta giorni successivi riaffermi in un modo qualsiasi la volontà di persistervi, devesi proprio in ciò ravvisare un equipollente di quel reclamo, alla cui mancanza solamente viene attribuito dalla legge effetto di accettazione (Cass. Roma, 13 marzo 1923, c. *De Rossi*).

La liquidazione del supplemento di congrua *normalmente* deve procedere in via amministrativa. Nei casi, in cui o la negligenza dell'Amministrazione del Fondo culto induca a ritenere questa già inadempiente all'obbligazione o in base ad altri elementi si possa comunque argomentare come decorso per colpa dell'Amministrazione un termine sufficiente, entro il quale si sarebbe potuto fare la liquidazione, i parroci possono agire giudizialmente per ottenere la liquidazione dell'assegno e la condanna dell'Amministrazione al pagamento. Allorquando la liquidazione, fatta dall'Amministrazione in pendenza della lite non sia stata accettata, non esiste alcuna ragione sufficiente per ritardare ad omettere il giudizio dell'autorità giudiziaria per liquidare l'assegno o per imporre il pagamento (Cass. Roma, 15 marzo 1923, c. *Cianciola*).

Nella legge delle congrue e nel relativo regolamento nulla si contiene, che stabilisca comunque la obbligatoria precedenza della decisione amministrativa a quella giuidiziaria. Purchè il parroco impugni entro il termine stabilito l'avvenuta liquidazione è indifferente che ciò sia compiuto in via amministrativa o in via giudiziaria. La domanda di sospensione del giudizio fino all'esito del reclamo amministrativo può essere rigettata dal giudice, essendo lasciato al criterio prudenziale e discrezionale del medesimo il decidere su tale provvedimento di opportunità. Cass. Roma, 18 maggio 1923, c. *Paoli*).

Se il Fondo per il culto non abbia provveduto alla liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua, il parroco ha diritto di chiedere all'Autorità giudiziaria la prefissione di un termine per tale liquidazione, ai sensi del-

l'art. 1173 cod. civ. Ma se il parroco, nel proporre la domanda giudiziale, abbia assegnato un termine per la liquidazione, anteriore all'udienza fissata, e il termine stesso sia inutilmente più volte decorso, non può la controversia giudiziale essere sospesa, affinchè la tardiva liquidazione d'ufficio notificata al parroco sia oggetto di riesame in sede amministrativa. (Cass. Roma, 22 maggio 1923, c. *Drigani*).

Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396 (modificato dal Decreto-legge Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655). — Art. 1. A datare dal 1° febbraio 1918 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 1000 al netto di qualsiasi onere e peso in conformità degli art. 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 anzidetto, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento.

La relativa spesa sarà a carico del tesoro dello Stato e verrà iscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2. Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, non saranno rinnovate, e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 di detta legge.

Nel caso in cui occorra la liquidazione l'interessato entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà presentare reclamo, sui cui delibererà il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione diventerà definitiva e irretrattabile anche per i futuri investiti.

Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. — Art. 1. A datare dal 1° luglio 1919 l'assegno supplementare, che si concede ai parroci del Regno sarà elevato fino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 1500 al netto di qualsiasi onere e peso, in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 anzidetto, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento.

La relativa spesa sarà a carico del tesoro dello Stato e verrà iscritta in bilancio con decreto del ministro del Tesoro.

Art. 2. Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato dal decreto-legge 9 maggio 1918, n. 655, non saranno rinnovate e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 di detta legge.

Nel caso in cui occorra la liquidazione, l'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione potrà presentare reclamo, su cui delibererà il Consiglio di amministrazione del Fondo per il Culto.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione diventerà definitiva ed irretrattabile anche per i futuri investiti.

Decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283. — Art. 1. Il Tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo li lire 21 milioni per ognuno degli esercizi 1920-21 e 1921-22 allo scopo di provvedere al miglioramento della condizione economica dei parroci del Regno, entro i limiti e secondo le norme che saranno stabilite per decreto reale.

Art. 2. Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(*Continua*).

CRONACA ECCLESIASTICA

Il Concordato Bavarese. — È entrato in vigore dal 24 gennaio 1925 dopo lo scambio delle ratifiche fatto solennemente a Monaco di Baviera nel palazzo del Ministero degli esteri. Anche a un sommario esame apparisce un egregio risultato di legislazione moderna internazionale. Dal punto di vista canonico è interessante osservare gli scopi che la Chiesa ha voluto particolarmente salvaguardare, cioè: 1° la libertà di fondazione delle Religioni; 2° l'insegnamento religioso e la vigilanza religiosa su l'insegnamento in genere; 3° la dotazione degli enti ecclesiastici. È pure rilevante la concessione del diritto alternativo di elezione ai Capitoli (art. 14, § 2). Diamo pertanto intero il testo italiano degli articoli, pubblicato parallelamente al tedesco:

Art. 1. — § 1. Lo Stato Bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica.

§ 2. Riconosce il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti, che obbligano i suoi membri; e non impedirà nè renderà difficile l'esercizio di questo diritto.

§ 3. Assicura alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto, negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato.

Art. 2. — Gli Ordini e le Congregazioni possono liberamente fondarsi in conformità delle prescrizioni canoniche, nè soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alle qualità dei loro membri — salvo l'art. 13 § 2 —, nonchè al loro genere di vita a norma delle Costituzioni approvate dalla Chiesa.

Quelli, che godevano finora dei diritti di pubbliche corporazioni ,li conservano; gli altri acquistano la personalità giuridica o i diritti di pubbliche corporazioni secondo le norme vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso e nell'amministrazione dei loro beni, come nel regolamento dei loro affari, non sono sottoposti ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.

Art. 3. — § 1. La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori avrà luogo da parte dello Stato soltanto se contro i relativi candidati non sia stata sollevata alcuna obbiezione da parte del competente Vescovo diocesano.

§ 2. Se alcuno dei suddetti insegnanti venga dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per grave motivo concernente la sua dottrina o la sua condotta morale, il Governo, senza pregiudizio dei di lui diritti come funzionario dello Stato, provvederà senza indugio, a che venga supplito nel suo ufficio da altra persona idonea.

Art. 4. — § 1. L'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nelle Accademie filosofico-teologiche deve corrispondere ai bisogni dei candidati allo stato sacerdotale ed alle prescrizioni ecclesiastiche.

§ 2. Nelle Facoltà filosofiche di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia, contro i quali nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico.

§ 3. L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole superiori e medie come materia ordinaria almeno nella ampiezza sinora in vigore.

Art. 5. — § 1. L'istruzione ed educazione dei fanciulli nelle scuole elementari cattoliche sarà affidata unicamente a maestri e maestre, che siano atti e disposti ad istruirli in modo sicuro nella dottrina cattolica e ad educarli nello spirito della fede cattolica.

§ 2. I maestri e le maestre, che vogliano essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbono provare prima della loro nomina di aver ricevuto una formazione corrispondente alla natura delle medesime, sia in ciò che concerne l'istruzione religiosa, come in ciò che riguarda quelle materie, le quali hanno importanza per la fede ed i costumi. Per impartire l'istruzione religiosa si richiede previamente la *missio canonica* da parte del Vescovo diocesano.

§ 3. Nel nuovo ordinamento delle scuole magistrali lo Stato avrà cura che vi siano istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti princípi per i maestri e le maestre destinati ad insegnare nelle scuole elementari cattoliche.

§ 4. Le superiori Autorità ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate, almeno per ciò che si riferisce alla istruzione religiosa, nelle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari cattoliche.

§ 5. Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali sia ancora possibile ad istituti privati di assumere la istruzione preparatoria o la formazione professionale dei maestri e delle maestre, lo Stato nell'ammissione dei medesimi avrà conveniente riguardo anche ad istituti già esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose.

§ 6. Gli alunni, i quali hanno frequentato tali istituti privati, saranno ammessi agli esami di Stato in conformità delle disposizioni generali, qualora gli istituti medesimi adempiano dal punto di vista scientifico le condizioni prescritte dallo Stato.

§ 7. Per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, medie e superiori e per la nomina a maestri o maestre non si richiedono per i membri degli Ordini o delle Congregazioni religiose condizioni diverse da quelle dei laici.

Art. 6. — In tutti i Comuni, nei quali i genitori o chi per essi lo richieg-

gano, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche, qualora, avendosi un numero sufficiente di scolari ad esse iscritti, sia possibile un regolare funzionamento della scuola, sebbene soltanto nella forma di una cosiddetta « scuola indivisa ».

Art. 7. — § 1. In tutte le scuole elementari, ad eccezione soltanto di quelle di cui è parola nel seguente capoverso, l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento. L'ampiezza di detta istruzione verrà fissata d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, in misura non minore di quella praticata attualmente.

Qualora lo Stato Bavarese non si trovasse legalmente in grado di dare in alcune scuole all'istruzione religiosa il carattere di materia ordinaria d'insegnamento, essa potrà tuttavia almeno essere nelle medesime impartita privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dei Comuni o dello Stato.

§ 2. Agli scolari degli istituti elementari, medii e superiori deve essere dato, d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, modo opportuno e conveniente di adempiere i loro doveri religiosi.

Art. 8. — § 1. Sono garantite alla Chiesa la sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori.

§ 2. Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici, come anche influenze perniciose od indebite sui medesimi nella scuola, ed in particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere alle Autorità scolastiche dello Stato, le quali avranno cura di mettervi convenientemente riparo.

Art. 9. § 1. Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private a norma delle prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle scuole stesse ha luogo secondo le regole vigenti per le altre scuole private.

§ 2. Le scuole dirette da Ordini e Congregazioni religiose, che finora hanno goduto il carattere di scuole pubbliche, lo conservano, se hanno i requisiti richiesti per tali scuole. Alle stesse condizioni lo Stato può accordare quel carattere anche a nuove scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose.

Art. 10. — § 1. Lo Stato Bavarese adempirà sempre verso la Chiesa cattolica in Baviera i suoi obblighi finanziarii fondati su legge, convenzione o particolari titoli giuridici. Gli obblighi di tale natura fissati nel Concordato del 1817 vengono sostituiti dal seguente accordo:

a) Lo Stato provvederà alla dotazione delle Sedi arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali *in bonis fundisque stabilibus*, i cui redditi annui netti saranno calcolati in base a quelli fissati nel menzionato Concordato, tenendo conto del valore della moneta nell'anno 1817. Questi beni verranno liberamente amministrati dalla Chiesa. Finchè tale dotazione non potrà essere effettuata nel modo suindicato, lo Stato corrisponderà in luogo di essa una rendita annua, che sarà computata in base alle obbligazioni stabilite nel Concordato del 1817 ed adattata alle condizioni economiche di ciascun tempo analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi.

Le prestazioni finanziarie ai sei Vescovi diocesani di Augsburg, Regensburg, Würzburg, Passau, Eichstätt e Spira dovranno essere eguali.

Ai Vescovi ausiliari verrà corrisposto l'assegno supplementare previsto nella Convenzione del 1910, del pari adattato alle condizioni economiche di ciascun tempo.

b) Tutti i Capitoli hanno due Dignità (il Preposto ed il Decano); i Capitoli metropolitani contano dieci Canonici, i cattedrali otto; gli uni e gli altri hanno inoltre sei Vicari, destinati al servizio del Coro e della Curia diocesana.

Per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati, d'intesa col Governo, Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statutari.

c) Lo Stato corrisponderà ai Vicari generali ed ai Segretari dei Vescovi un onorario del pari adattato alle condizioni economiche di ciascun tempo.

d) Nel tempo delle vacanze delle Sedi arcivescovili e vescovili, delle Dignità, dei Canonicati o Vicariati, i suddetti redditi saranno percepiti e conservati a vantaggio delle rispettive Chiese.

e) Agli Arcivescovi ed ai Vescovi, ai Canonici seniori (cinque nei Capitoli metropolitani e quattro nei Cattedrali) ed ai tre Vicari parimenti seniori verrà assegnata un'abitazione corrispondente alla loro dignità e condizione.

f) I fondi, i redditi, i beni mobili ed immobili delle chiese metropolitane e cattedrali e delle loro fabbriche saranno conservati e, qualora essi non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse, per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti laici, lo Stato supplirà per il resto.

g) Per la Curia arcivescovile e vescovile, per il Capitolo e l'archivio sarà egualmente destinato un conveniente edificio; per colmare eventuali *deficit* nelle spese occorrenti alle Curie arcivescovili e vescovili si applica analogamente la disposizione della lettera *f*.

h) Lo Stato Bavarese corrisponderà convenienti sussidi ai Seminari esistenti minori e maggiori, ordinati secondo le prescrizioni del Codice di diritto canonico.

i) Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede destinando a tale scopo istituti con sufficiente dotazione o prestando un supplemento alla relativa pensione.

k) Se d'intesa col Governo verranno eretti nuovi offici con cura d'anime o mutati i già esistenti, lo Stato corrisponderà agli ecclesiastici, che li ricoprono *pro tempore,* i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita, nel quadro delle prestazioni finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale.

Qualora si addivenisse ad uno svincolo o ad un nuovo ordinamento delle prestazioni dello Stato alla Chiesa fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici, lo Stato Bavarese assicurerà gl'interessi della Chiesa mediante compensi, i quali, corrispondentemente al contenuto ed alla esten-

sione del rapporto giuridico, e tenendo conto del valore del denaro, costituiscano un pieno surrogato del cessato diritto.

§ 2. Se non sono necessari sussidi o maggiori spese da parte dello Stato, gli offici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati.

§ 3. Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente a scopi ecclesiastici, compresi quelli goduti dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, sono lasciati a tali scopi anche in avvenire, avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti.

§ 4. I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche vengono garantiti nei limiti del diritto comune, nè possono venire alienati senza il consenso della competente Autorità ecclesiastica. La Chiesa ha il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose così acquistate saranno nella stessa guisa inviolabili.

§ 5. La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse.

Art. 11. — Lo Stato Bavarese provvederà a proprie spese acciocchè coloro, che si trovano nei suoi Istituti (carceri, case di cura, collegi, ospedali), abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, che in altro modo opportuno. La nomina di detti sacerdoti ha luogo d'intelligenza col Vescovo diocesano.

Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato Bavarese avrà il più possibile cura affinchè sia provveduto all'assistenza medesima secondo che il caso richiede.

Art. 12. — L'attuale costituzione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi non sarà cambiata, salvo le piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura delle anime, nonchè quei mutamenti di confini diocesani, i quali, nei singoli casi, sono una conseguenza del cambiamento dei confini delle parrocchie.

Art. 13. — § 1. In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici, la Chiesa non assumerà alla direzione ed amministrazione delle diocesi, nonchè degli istituti diocesani di educazione, come pure alla cura parrochiale ed all'insegnamento religioso nelle scuole elementari, se non ecclesiastici i quali

a) abbiano la cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico;

b) abbiano ottenuto in un Ginnasio umanistico germanico *pleni iuris* l'attestato di maturità, che può essere conseguito anche dopo studi privati e presso un Istituto privato riconosciuto dallo Stato;

c) abbiano conmpiuto con successo gli studi filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'alta scuola germanica dello Stato od in un'alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365 del Codice di diritto canonico, od in un'alta scuola pontificia in Roma.

§ 2. Parimenti negli Ordini e nelle Congregazioni religiose, come pure nelle loro case, i Superiori, che abbiano la loro residenza in Baviera, debbono avere la cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico, salvo il diritto dei Superiori di altra cittadinanza, residenti fuori del territorio bavarese, di visitare per sè o per altri le loro case poste in Baviera, come pure

il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e teologici nelle scuole del loro istituto a norma del Codice di diritto canonico can. 1365, anzichè in quelle menzionate nel § 1 lett. *c*.

Art. 14. — § 1. La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta. Prima della pubblicazione della Bolla la Santa Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese che contro il candidato non vi sono obbiezioni di ordine politico.

§ 2. La provvista dei Canonicati nei Capitoli metropolitani e cattedrali si effettua alternativamente per libera collazione da parte del Vescovo diocesano, *audito capitulo*, e mediante l'elezione del Capitolo, salva la conferma a norma del can. 177 del Codice di Diritto Canonico.

Le Dignità vengono conferite secondo il diritto canonico comune.

§ 3. In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa prima della nomina dei parroci in senso stretto comunicherà al Governo i nomi e le notizie personali dei candidati; se questo eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile. I diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su speciali titoli canonici, rimangono intatti nella forma sin qui usata.

Art. 15. — § 1. Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli, la Santa Sede e lo Stato Bavarese procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione.

§ 2. Coll'entrata in vigore del presente Concordato viene dichiarato decaduto quello dell'anno 1817. Le leggi dello Stato Bavarese, le ordinanze ed i decreti, sinora emanati ed ancora in vigore, in quanto si trovino in opposizione colle disposizioni della presente Convenzione, saranno abrogati.

Art. 16. — Lo scambio delle ratifiche avrà luogo nel più breve termine possibile ed il Concordato entrerà in vigore alla data di questo scambio.

Necrologio. — Dopo gli ultimi annunziati (cfr. vol. XXXVI, p. 288) sono defunti i seguenti vescovi: Ermanno Gius. Alerding, di *Fort-Wayne*; Raimondo Barbera y Boada, di *Palencia*; Ludovico Carlo Casartelli, di *Salford*; Edoardo Duarte Silva, di *San Paolo nel Brasile*; Giuseppe Guérard, di *Coutances*; Antonio Aug. Intreccialagli, di *Monreale*; Card. Michele Logue, del Titolo di S. Maria della Pace, primo dell'Ordine dei Preti, Arcivescovo di *Armagh* e Primate di Irlanda (nato 1° ottobre 1840; creato Cardinale il 16 gennaio 1893); Marcellino Carlo Marty, di *Nîmes*; Enrico Moeller, di *Cincinnati*; Pietro Pomares, di *Foggia*, eletto a *Bari*; Angelo Reguera y Lopez, di *Salamanca*; Pietro Rocamora y Garcia, di *Tortosa*; Ferdinando de Schlör, di *Würzburg*; Francesco Sidoli, di *Genova*.

RECENSIONI

VERMEERSCH P. ARTHURUS, S. J. - *Tractatus de Jubilaeo, quod vertente anno 1925, SS. Dominus Noster Pius PP. XI indixit.* — Roma, Università Gregoriana (via del Seminario 121), 1925. In-8° di p. 76, L. 2.

Al testo delle quattro bolle Pontificie sul Giubileo e dei *Monita* della Penitenzieria, l'A. premette (p. 3-47) un succinto trattato diviso in sei articoli: Il I tratta del significato e della storia del giubileo, e adombra il diritto positivo che lo regge; il II della sua acquisizione ordinaria; il III delle facoltà concesse ai Penitenzieri e Confessori; il IV della sua acquisizione privilegiata; il V riguarda la ripetizione; il VI infine tratta della sospensione delle indulgenze e facoltà. L'ordine è egregio e scientifico, e corrisponde alla solidità della trattazione, che già abbiamo rilevata.

Poichè l'A. si occupa spesso dei quesiti già pubblicati nel *Monitore*, vol. XI, p. 463 e vol. XXXVI, p. 247; ci si permetta di chiarirli rispondendo alle sue critiche. Prendiamo atto della correzione che va fatta al quesito 27 della p. 252, a norma dei *Monita* n. XIV, ove il *peregrinus* agli effetti del giubileo è considerato senz'altro a norma del c. 91, intendendosi cioè chiunque, (per qualsiasi motivo) dimori in Roma da meno di sei mesi quando non abbia intenzione di dimorarvi almeno sei mesi. La citazione esplicita del c. 91 dimostra che qui il diritto precedente, in vigore anche pel giubileo del 1900 è stato effettivamente mutato; quantunque non sappiamo che rispondere alla stringente argomentazione di Benedetto XIV nella lett. encicl. *Inter praeteritos* § 71 s: « Con« sideranti XV tantum visitationum nume« rum praescribi ratione *incommodi in* « *itinere suscepti*... manifestum est quod « *cum ipsi itineris incommodum alia de* « *causa passi sint* non aliter ad Iubilaeum « consequendum se comparare poterunt « quam si XXX visitationes expleverint ».

Non così crediamo di dovere accettare la correzione al quesito n. 35 circa la insufficienza della *consueta* confessione quindicinale pel giubileo, poichè la nostra risposta si fonda sul can. 931 § 3 ov'è detto esplicitamente: *exceptis indulgentiis iubilaei* »; tali parole voglion dire non solo che la confessione deve esser fatta entro l'anno giubilare, ma che non può *simultaneamente* valere una delle confessioni quindicinali per l'acquisto del giubileo e delle altre indulgenze: *se* si vuole continuare a usufruire del beneficio del can. 931, bisogna fare pel giubileo *un'altra* confessione; altrimenti nel decorso del mese in cui si destina pel giubileo la confessione quindicinale, non si lucreranno le altre indulgenze. È dunque una insufficienza relativa o *ipotetica*, che non era certo il caso di ripetere nel n. XII della *Si unquam* ove si enumerano insufficienze assolute « confessio invalida et annua ex praecepto », bastando all'uopo l'eccezione già enunziata del Codice, cui certo i *Monita* non derogano tacitamente. Invece chi si confessa settimanalmente può benissimo destinare una delle sue confessioni ordinarie pel giubileo, e insieme beneficiare del can. 931.

Circa la dispensa della Comunione, al n. 36, p. 254, ove dicevamo darsi alle persone materialmente impedite di riceverla, *p. es. per malattia*, intendevamo riferirci anche al caso di mutilazione congenita, o estirpazione chirurgica della lingua, che non permetta se non alimentazioni artificiali: ciò non potrebbe certo dirsi *malattia* ed è perciò impedimento materiale che anche più necessita la dispensa. Quanto poi alle *visite*, se nel quesito n. 30, estendevamo alla loro durata ordinaria, la regola data per la durata delle preci, non ci sembrava davvero di ecce-

dere: il tempo di 5 *Pater, Ave, Gloria* equivale a tre minuti primi; e non è certo una visita, ma appena un passaggio dall'entrata all'uscita, quella che prenda minor tempo. È d'altra parte bastevole, appunto perchè la S. P. dichiara pio il costume di impiegare le visite nel dire le preci.

Non vediamo, viceversa, come a p. 15 in fine del testo minore, il P. Vermeersch possa scrivere: «peregrinus, *intra* quin-«que dies civiles possit decem visitatio-«nes utiliter peragere», essendo evidente che l'indomani del giorno in cui ne abbia fatte due serie, se le vuole sempre congiungere, dovrà omettere affatto le visite: potrà dunque *per* cinque soli giorni visitare le basiliche, raddoppiando le serie, (quantunque ciò ci sembri meno commendevole) ma non mai, senz'indulto, compiere le visite in meno che «intra *novem* dies civiles». Più grave è l'opinione espressa a p. 41 che le persone impedite stabilmente di far le visite possano *bis sibi* lucrare il giubileo compiendo le opere sostituite alle visite: in ciò il P. Vermeersch non potrà citare un solo autore che la pensi ugualmente, essendo contro il senso comune intender concesso di più a chi presta di meno, e ha anzi direttamente contrarie le parole generali della *Si unquam*: «cum iis qui «indulgentiam — quam acquiri *pluries* «licet *in defunctorum* suffragium, itera-«tis operibus praescriptis — iam *semel* «lucrati sunt». Neppure ci persuade la sua dimostrazione a p. 19 per provare che «hi qui nulla dispensatione, fruun-«tur, saltem *semel in die*, per viginti aut «decem dies distinctos, quibus Basilicas «visitant, preces ad mentem Pontificis «fundere debeant». La stessa S. Penitenzieria dichiara: «Quae quidem preces «quamvis in SINGULIS visitationibus ite-«rari pie soleant ab his tamen seiungi «possunt»; ma separare non è diminuire il numero, che deve dunque computarsi *pro singulis visitationibus*. Se così non fosse, che *necessità* vi era di aggiungere che «quisquis a complendo statuto visi-«tationum numero sit legitime *dispen-«tus*, non cogitur toties preces iterare, «quot numero fuerint condonatae visitationes?». La dispensa è certo eccezione, e *exceptio firmat regulam in contrarium*. Queste osservazioni, che facciamo lealmente e francamente nell'unico intento comune di chiarire le disposizioni che regolano un beneficio sì grande, mostrano come purtroppo non è interamente da fidarsi della guida offerta in questo trattato: ma chi saprà usarlo vi troverà molte acute e importanti osservazioni di cui fare tesoro.

Nuova pubblicazione

(914) OFFICIUM MAJORIS HEBDOMADAE
ET OCTAVAE PASCHAE
CUM CANTU

JUXTA ORDINEM BREVIARII, MISSALIS ET PONTIFICALIS ROMANI
AD EXEMPLAR EDITIONIS TYPICÆ CONCINNATUM ET RHYTHMICIS SIGNIS
A SOLESMENSIBUS MONACHIS DILIGENTER ORNATUM.

Un volume in-12° (17 × 10 1/2) di 852 pagine. In rosso e nero su carta sottile e con riquadratura rossa. Caratteri grossi. – Sciolto, lire **30**; in tela nera, taglio rosso, lire **37.50**; in pelle zigrinata, taglio oro (1490), lire **50**; in zigrino, taglio oro (1813), lire **67.50**.

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27